



## **COMUNE DI RIVA DI SOLTO**

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Papa Giovanni XXIII, 22

Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

<http://www.rivadisolto.org>

e-mail: [comune@rivadisolto.org](mailto:comune@rivadisolto.org)

# **REGOLAMENTO PER LA APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

## S O M M A R I O

### TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa

Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Funzionario responsabile

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

### TITOLO II – TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 - Termini approvazione tariffe

Art. 8 - Classificazione dei locali ed aree

Art. 9 - Locali ed aree tassabili – Computo delle superfici

Art. 10 - Denunce

Art. 11 - Riduzioni

Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

Art. 13 - Tassa giornaliera

Art. 14 - Riscossioni

Art. 15 - Arrotondamenti

Art. 16 - Gettito della tassa e copertura del servizio

### TITOLO III– ACCERTAMENTI

Art. 17 - Accertamenti

Art. 18 - Poteri dei comuni

Art. 19 - Limite di esenzione per versamenti e rimborsi derivanti dall'attività di controllo

Art. 20 - Riscossione coattiva

Art. 21 - Sanzioni ed interessi

Art. 22 - Contenzioso

### TITOLO IV – RIMBORSI

Art. - 23 Rimborsi

### TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. - 24 Interscambio delle informazioni

Art. - 25 Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. - 26 Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione della tassa**

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Riva di Solto istituisce apposita tassa annuale in base a tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

#### **Art. 2**

##### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

1. Nel Regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D.P.R. del 10 settembre 1982, n. 915 gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei punti di raccolta o nei contenitori vicini.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del quinto comma del presente articolo.

#### **Art. 3**

##### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Le aree scoperte soggette all'applicazione della tassa rifiuti sono quelle operative delle attività commerciali, artigianali, industriali.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non

utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano in ogni caso tali caratteristiche:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a metri 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
- f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3 del presente regolamento; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. L'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, la tassa è dovuta dal proprietario.

## **Art. 5**

### **Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

## **Art. 6**

### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## **TITOLO II**

### **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

## **Art. 7**

### **Termini di approvazione delle tariffe**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 269/2006 il Comune delibera la tariffa della tassa raccolta rifiuti entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopraindicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, la tariffa si intende prorogata di anno in anno. Pur tuttavia è facoltà del Comune di Riva di Solto adottare atti di valore confermativo di tariffe vigenti qualora tale adempimento possa garantire maggiore trasparenza e pubblicità alle politiche tariffarie e di bilancio del Comune.

## **Art. 8**

### **Classificazione dei locali ed aree**

1. Ai fini della determinazione della tassa di cui al presente Regolamento si applicano i seguenti parametri:

Cat A	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione	Indice 1
Cat B	Locali destinati ad uffici pubblici (banca)	Indice 2.5
Cat C	Locali destinati a negozi e botteghe, bar e ristoranti	Indice 2.5
Cat D	Locali destinati a teatri e cinematografi, stabilimenti balneari, circoli	Indice 1.7
Cat E	Alberghi, Locande e Convitti e Campeggi	Indice 1.7
Cat F	Istituti pubblici di ricovero	Indice 1.7
Cat G	Ospedali e Istituti di Cura	Indice 1.7
Cat H	Case coloniche	Indice 1
Cat I	Uffici privati ed ambulatori	Indice 1.7
Cat L	Box	Indice 1

## **Art. 9**

### **Locali ed aree tassabili – Computo delle superfici**

1. Ai fini della determinazione dell'area tassabile si considerano tutti i vani o aree ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono pertanto da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a. tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc. ) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- b. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani;
- c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi.
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e. tutti i vani uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense , bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti

speciali di cui al n. 2 – 4 comma – dell’art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc. ;

- g. tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, esposizioni, magazzini ecc. ).
- h. le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in ogni caso qualsiasi area sulla quale si svolga un’attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

2. La superficie tassabile è misurata: per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva risultanti pari o superiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato superiore.

### **Art. 10** **Denunce**

1. I soggetti di cui all’art. 4 del presente regolamento presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e precisamente:

- Allegato “A” (persone fisiche)
- Allegato “B” (persone giuridiche)

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o detenzione. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138; per gli immobili già denunciati il Comune di Riva di Solto modifica d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito dei di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio secondo le modalità vigenti tempo per tempo.

4. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati catastali provvedono, a richiesta del Comune di Riva di Solto , a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19.04.1994, n. 701 del Ministro delle finanze, per l’eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento.

5. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale.

6. Il Comune rilascia ricevuta della presentazione della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

7. Fermo restando l'obbligo di denuncia di cui al comma 1, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla presentazione della denuncia nel termine stabilito.

### **Art. 11** **Riduzioni**

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a. del 25% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

2. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo 11 sono applicate sulla base di specifica richiesta del contribuente attraverso la presentazione della denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo e non sono cumulabili. I requisiti per l'applicazione delle riduzioni vanno debitamente documentati.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia della circostanza che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia delle variazioni.

### **Art. 12** **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 il Comune di Riva di Solto, oltre ai casi espressamente previsti per legge, istituisce le seguenti agevolazioni:

#### **Esenzioni:**

a. i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b. i locali e le aree detenuti od occupati dal Comune di Riva di Solto o in ogni caso adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

#### **Riduzioni:**

a. del 30% per abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole, quando le stesse dichiarino di possedere unicamente un reddito pari o inferiore al reddito definito "minimo vitale", escluse le pensioni e le indennità di accompagnamento degli invalidi civili, e di non possedere alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto.

2. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia della circostanza che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia delle variazioni.

4. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### **Art. 13** **Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare

in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal Titolo III del presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1, comma 168 della Legge 296/2006, il presente regolamento stabilisce che i versamenti relativi alla tassa giornaliera non devono essere eseguiti qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato in €1,00 (euro). La predetta disposizione si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 01.01.2007 (data di entrata in vigore della Legge 296/2006).

#### **Art. 14**

##### **Riscossioni**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al Titolo III del presente regolamento, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli ordinari (ex principali) ovvero, con scadenze successive, nei ruoli ordinari (ex suppletivi) da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.

2. Nei ruoli ordinari ex suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali ex ordinari.

3. L'importo minimo iscrivibile a ruolo titolo di tassa raccolta rifiuti annua è determinato sulla scorta di quanto sancito dall'art. 12 bis del D.P.R. n. 602/1973 e successivi regolamenti di aggiornamento. Tale importo, alla data di approvazione del presente regolamento, è determinato in €16,53.

#### **Art. 15**

##### **Arrotondamenti**

1. Il versamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. La predetta disposizione si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 01.01.2007 (data di entrata in vigore della Legge 296/2006).

## **Art. 16**

### **Gettito della tassa e copertura del servizio**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni, nè può essere inferiore:
  - a. al 70% del costo di esercizio del servizio per gli enti in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 243 del D.Lgs. 267/2000;
  - b. al 50% del costo di esercizio del servizio per gli altri comuni.
2. Il costo di esercizio del servizio è determinato dalle spese inerenti al servizio e agli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti dalle vigenti disposizioni fiscali contemplate dal T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Dal costo determinato in base al disposto del comma 2 sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 3, numero 3), del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2 del D.Lgs. 507/1993. Ai fini della determinazione del costo complessivo di esercizio concorre l'intero costo per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

## **TITOLO III**

### **ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

## **Art. 17**

### **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 01.01.2007 (data di entrata in vigore della Legge 296/2006).
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

## **Art. 18**

### **Poteri dei Comuni**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 17, comma 4° del presente regolamento, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente comma nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 17, comma 4° del presente regolamento muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

## **Art. 19**

### **Limite di esenzione per versamenti e rimborsi derivanti dall'attività di controllo**

1. Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1, comma 168 della Legge 296/2006, il presente regolamento stabilisce che non si fa luogo alla riscossione ed alla restituzione di somme relative alla T.A.R.S.U., comprensive di eventuali sanzioni od interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun debito o credito derivante dall'attività di controllo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo così come determinato dall'art. 12 bis del D.P.R. n. 602/1973 e successivi regolamenti di aggiornamento. Tale importo, alla data di approvazione del presente regolamento, è determinato in € 16,53.
2. Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 01.01.2007 (data di entrata in vigore della Legge 296/2006).

## **Art. 20**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune come imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nei precedenti articoli, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.
2. Sulla scorta di quanto sancito dall'art. 1, comma 163 della Legge 296/2006, la riscossione coattiva prevede che il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 01.01.2007 (data di entrata in vigore della Legge 296/2006).

#### **Art. 21**

##### **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di €51,00 (eurocinquantuno).
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 (eurocinquantuno) a € 258,00 (euroduecentocinquantesette). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di cui all'art. 18 del presente regolamento ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati gli interessi a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, secondo le disposizioni contenute nel comma successivo.
7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006, il Comune di Riva di Solto determina la misura annua degli interessi applicando una variazione di zero punti percentuali al tasso legale d'interesse vigente tempo per tempo. Alla data del 01.01.2007 (data di entrata in vigore del presente regolamento) il tasso d'interesse da applicarsi all'attività di verifica e di controllo ai fini della T.A.R.S.U. è pari al 2,5%. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano anche ai rapporti pendenti al 01.01.2007 (data di entrata in vigore della Legge 296/2006).

#### **Art. 22**

##### **Contenzioso**

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

### **TITOLO IV RIMBORSI**

#### **Art. 23**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi in carta semplice.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1, comma 168 della Legge 296/2006, il presente regolamento stabilisce che non si fa luogo al rimborso quando l'importo, relativo all'imposta e comprensivo di eventuali interessi, non risulta superiore all'importo così come determinato dall'art. 12 bis del D.P.R. n.

602/1973 e successivi regolamenti di aggiornamento. Tale importo, alla data di approvazione del presente regolamento, è determinato in €16,53.

5. Sulle somme dovute al contribuente a rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, secondo le disposizioni contenute nel comma successivo.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006, il Comune di Riva di Solto determina la misura annua degli interessi applicando una variazione di zero punti percentuali al tasso legale d'interesse vigente tempo per tempo. Alla data del 01.01.2007 (data di entrata in vigore del presente regolamento) il tasso d'interesse da applicarsi ai rimborsi è pari al 2,5%. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

7. Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 01.01.2007 (data di entrata in vigore della Legge 296/2006).

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24**

#### **Interscambio delle informazioni**

1. In analogia alle correnti prescrizioni normative il Comune di Riva di Solto per il tramite dell'Ufficio Tributi garantisce:

- a. la comunicazione annuale telematica all'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è istituito, afferente i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fine delle imposte sui redditi;
- b. la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità e termini dallo stesso definiti, dei dati relativi alla riscossione della tassa smaltimento rifiuti;
- c. ogni altro qualsiasi adempimento stabilito dal legislatore centrale.

### **Art. 25**

#### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Il presente regolamento verrà trasmesso entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale e, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; verrà pubblicato inoltre sul sito internet comunale, nonché sul sito internet dell'Istituto per la Finanza Locale o similari.

### **Art. 26**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, sulla scorta di quanto sancito dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e dall'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modifiche. Dalla medesima data si intende revocato il previgente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03.03.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non disciplinato dal presente atto si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per la disciplina generale delle entrate e dalle leggi vigenti in materia.